

COMUNE DI NARO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 06.06.2022 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 243 DEL 08/07/2026

OGGETTO: Diniego parziale ammissione alla massa passiva dell'istanza prot.n. 10052 del 01/08/2022 presentata dal sig. MENDOLA GIUSEPPE fascicolo N. 39

L'anno duemilaventisei, il giorno 08 del mese di luglio alle ore 12,30 e seguenti nella sede del Comune di Naro, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Naro, nelle persone dei Signori:

Dott. Vito Montana	Presidente	X	
Dott. Giuseppe IMBRO'	Componente	X	
Dott.ssa Roberta MAROTTA	Componente	X	
	Assente		Presente

Partecipa alla riunione Camilleri Carmela che assume la funzione di segretario verbalizzante.

La Commissione straordinaria di liquidazione,

premesse che:

- il Comune di Naro con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 02/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 06/06/2022, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Naro, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- in data 27 giugno 2022 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione;

- ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, l'insediamento della Commissione straordinaria di liquidazione deve avere luogo entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;

- ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato "TUEL"), la Commissione straordinaria di liquidazione in data 30 giugno 2022 si è regolarmente insediata presso il Comune di Naro eleggendo quale presidente il Dott. Vito Montana, così come da delibera n. 1 del 30 giugno 2022;

- la Commissione Straordinaria di Liquidazione, ha disposto – giusto verbale n. 1 del 30.06.2022 -, l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, con affissione di apposito avviso, la cui scadenza è stabilita il 29 agosto 2022;

- detto avviso è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune, sul sito internet dello stesso ente e se ne è data anche comunicazione agli organi di stampa;

- con verbale n. 4 del 27/08/2022 questa Commissione ha prorogato il termine di presentazione delle istanze di insinuazione al passivo fino al 28 settembre 2022;

- la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha competenza per atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, nella fattispecie entro il 31/12/2019;

VISTA

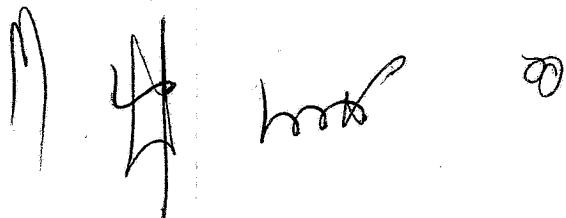
- l'istanza prot. 10052 del 01/08/2022 presentata dal Sig. Mandola (Giuseppe

- l con la quale ha stato chiesto l'ammissione alla massa passiva del presunto credito vantato nei confronti del Comune di Naro per l'importo totale di € _____ così suddiviso: € _____ titolo di compenso per mansioni superiori svolte dal 2013 al 2018; € _____ titolo di lavoro straordinario anno 2014; € _____ titolo di lavoro straordinario anno 2015; € _____ titolo di compenso per lavoro straordinario a titolo anno 2020; € _____ a titolo di compenso per lavoro straordinario anno 2021;

- la propria nota prot. n. 12106 del 12/09/2022 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento istruttorio;

DATO ATTO

- che con nota n. prot. 12869 del 23/09/2022 è stato chiesto ai Responsabili di P.O. *pro tempore* competenti per la materia la rilevazione del presunto debito ai sensi dell'art. 254 comma 4 del Tuel;



- che in merito alle somme richieste a titolo di compenso per lavoro straordinario rispettivamente per gli anni 2020 e 2021, si rileva che le medesime esulano dalla competenza *ratione temporis* di questa Commissione Straordinaria di liquidazione, ai sensi dell'art. 252 del D.lgs n. 267/2000, atteso che la competenza dell'Organo straordinario si estende alle obbligazioni assunte dall'Ente anteriormente alla data di dissesto, fissata al 31 dicembre 2019. Le predette somme, riferite ad annualità successive a tale data, risultano, pertanto, di competenza dell'Amministrazione comunale *in bonis* e non ammissibili alla massa passiva del dissesto;

- che con riferimento alla richiesta a titolo di lavoro straordinario anno 2014 (€) e 2015 (€), per complessivi € , questa Commissione prende atto che il credito vantato dal Sig. Mendola Giuseppe nei confronti del Comune di Naro è definitivamente accertato in sede giudiziaria nei termini che seguono, con sentenza n. 36/2025, pubblicata in data 15 gennaio 2025, emessa dal Tribunale di Agrigento/ sez. lavoro, nell'ambito del procedimento R.G. n. 343/2022, il giudice del lavoro ha riconosciuto in favore del Sig. Mendola Giuseppe importi a titolo di compenso per lavoro straordinario: € per l'anno 2014 ed € per l'anno 2015, per un totale di €. La sentenza ha, altresì, dato atto del pagamento in acconto già effettuato dall'Ente in favore del dipendente, pari a € in relazione alla medesima annualità 2014 e 2015. Pertanto, il residuo creditario riconosciuto e ammissibile alla massa passiva a titolo di lavoro straordinario per le annualità 2014 e 2015 è determinato nella misura di € (€ - € - € 10). La differenza di € rispetto all'importo originario importo richiesto (€), è eccedente il *quantum* accettato giudizialmente ovvero già soddisfatto che per l'effetto non è ammissibile alla massa passiva;

- che in merito all'importo di € , titolo di compenso per mansioni superiori svolte dal 2013 al 2018, con nota prot. n. 12869 del 23.09.2022 e successive note di sollecito n. prot. 14585 del 8.10.2025 n., prot. 14635 del 09.10.2025 a firma del Segretario Comunale e n. prot. 2144 del 05/02/2026, questa Commissione Straordinaria di liquidazione ha richiesto al Responsabile dell'Area I - ai fini istruttori e di giudizio - apposita **attestazione di competenza** contenente: il richiamo del provvedimento di macro-organizzazione con il quale l'Amministrazione ha individuato la dotazione organica e la verifica della sussistenza della vacanza di posto in organico riferita alla categoria o area immediatamente superiore (ex cat. B - profilo professionale di AUTISTA); l'indicazione dell'eventuale avvio di procedure per la copertura del posto vacante; la conferma che il conferimento delle mansioni superiori sia stato disposto, ove ricorrente, per la sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto.

- che la suddetta attestazione non risulta ad oggi pervenuta.

- che con nota prot. n. 9769 del 12/06/2026 è stata data all'istante comunicazione di preavviso di diniego parziale dell'istanza, per sussistenza di motivi ostativi

all'accoglimento, ai sensi dell'art. 10 bis del DPR n. 241/1990 e ss.mm.ii., assegnando il termine di 10 giorni per presentare osservazioni alla quale non è conseguito alcun riscontro;

CONSIDERATO

- che ai sensi dell'art. 254 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), i responsabili dei servizi erano tenuti a produrre, entro il termine perentorio di **sessanta giorni** dalla richiesta, l'attestazione in ordine alla sussistenza, entità e fondamento del debito. - che decorso infruttuosamente detto termine senza che l'attestazione venga resa, l'inerzia equivale a **silenzio-rigetto**: l'attestazione si intende resa in senso negativo, con conseguente esclusione del debito dal piano di rilevazione della massa passiva e non ammissione del credito ai sensi del combinato disposto degli artt. 252 e 254 TUEL.

- che in assenza dell'attestazione di competenza da parte del Responsabile del Servizio - necessaria a comprovare la sussistenza di uno dei presupposti normativi tassativamente previsti dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e la regolare adozione del provvedimento scritto e motivato di assegnazione, con previa verifica della copertura finanziaria - non è possibile accertare la legittimità dell'asserito svolgimento di mansioni superiori.

VERIFICATO

Che, all'esito dell'istruttoria espletata e dell'esame della documentazione allegata all'istanza, per quanto di competenza, il presente Organismo Straordinario di Liquidazione, nell'esercizio delle funzioni di garanzia e controllo sulla corretta applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di riconoscimento e ammissione dei crediti alla massa passiva - e al precipuo fine di evitare l'ammissione di poste creditorie non adeguatamente giustificate o documentalmente non comprovate - rileva quanto segue:

la domanda, presentata per l'importo complessivo di € _____ non può trovare accoglimento integrale, dovendosi ritenere non ammissibile alla massa passiva la

somma di € _____

per le ragioni di seguito esposte:

1) con riferimento alla quota relativa al preteso compenso per l'espletamento di mansioni superiori, la documentazione prodotta dall'istante non consente di accertare, in capo al credito vantato, la sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità prescritti dalla normativa contabile di riferimento, né risulta comprovata la ricorrenza dei presupposti legittimanti l'attribuzione e la conseguente retribuzione delle mansioni superiori ai sensi della disciplina vigente (art. 52 D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni, nonché delle disposizioni del vigente CCNL Funzioni Locali);

2) con riferimento, invece, alla quota richiesta a titolo di compenso per prestazioni di lavoro straordinario relative alle annualità 2020 e 2021, deve rilevarsi, in via preliminare e assorbente, l'incompetenza ratione temporis di questo Organismo a

provvedere in merito, attesa l'estranità delle relative obbligazioni al perimetro temporale della gestione liquidatoria di competenza.
 Per l'effetto, la domanda di ammissione al passivo è accolta limitatamente alla residua somma non contestata, mentre è dichiarata non ammissibile, per le causali sopra indicate, la restante somma di €

RILEVATO:

- che al fine di redigere il piano di estinzione della massa passiva, questa CSL deve provvedere a deliberare eventuali esclusioni di crediti non ammissibili;

RITENUTO:

- pertanto, che la partita creditoria in esame non presenta i requisiti di ammissibilità parziale alla massa passiva, per le motivazioni sopra indicate;

Visto il TUEL n. 267/2000;

Visto il D.P.R. 24/08/1993, n. 378;

Con votazione unanime espressa in modo palese;

DELIBERA

1-Di non ammettere nella massa passiva l'istanza identificata nel seguente prospetto per le motivazioni sopra esposte:

N°	RICHIEDENTE	ESTREMI PROT. ISTANZA	MOTIVAZIONE DEL DINIEGO	IMPOR TO	LORDO	RICHIESTO	IMPOR TO
39	Sig. MENIDOLA GIUSEPPE nato a	prot.n. 10052 del 01/08/2022	vedi contenuto motivato in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto				
				AMMESSO	NON		

2-Di includere il suddetto debito, non ammesso, nell'elenco delle passività non inserite nella massa passiva, da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256 co. 7 del vigente TUEL;

3-Di disporre la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line, previo oscuramento dei dati personali e la trasmissione per opportuna conoscenza e per i provvedimenti conseguenziali di competenza;

Al Sindaco del Comune di Naro;

[Handwritten signatures and initials]

Al Responsabile del Servizio Finanziario;

Al Collegio dei revisori dei conti.

4- Di disporre la notifica all'interessato tramite pec a cura dell'Ufficio di supporto di questa Commissione;

5-DARE ATTO che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Sicilia o ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica della comunicazione dell'adozione della deliberazione.

6- Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4 comma 6 del DPR n. 378 del 1993;

Alle ore 13,30 il Presidente dichiara sciolta la seduta odierna.

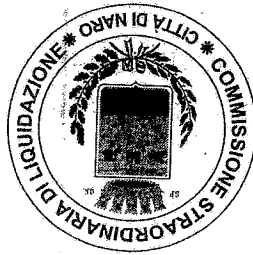
Letto, confermato e sottoscritto dai componenti e dal segretario verbalizzante.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Il Presidente Dott. Vito Montana

Il Componente Dott. Giuseppe Imbro`

Il Componente Dott. ssa Roberta Marotta



Il Segretario Verbalizzante

Carmela Camilleri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Naro: www.comune.naro.ag.it Albo Pretorio "on line", per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Naro, li _____

Il Segretario Comunale

Il Responsabile della Pubblicazione

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. n. 378/1993 e s.m.i.

Naro, li 08/07/2026

Il Segretario Verbalizzante
(Carmine Carrella)